

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2013, n. 15-5263

Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola all'utilizzo diretto dell'importo di euro 2.310.000,00 per un intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi sugli alloggi siti nei Comuni di Novara, Cameri, Galliate, Oleggio, Domodossola, Omegna e Villadossola (PI n. 9255).

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

con nota Prot. n. 15556 del 27/09/2012 l'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola inoltra agli uffici regionali copia della documentazione inerente una richiesta di utilizzo dell'importo di Euro 2.310.000,00 "da prelevarsi dai fondi ex legge 513/77 art. 25, risorse di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001".

In particolare con la sopraccitata nota l'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola trasmetteva:

- a) deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/10713 del 26/07/2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti in alloggi di proprietà ATC siti in Novara e provincia;
- b) copia del parere della Commissione Tecnico-consultiva (CTC) (n. 228 del 26/07/2012) sull'intervento in questione;
- c) QTE n. 1 di progetto.

I fondi che l'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola intende utilizzare per l'intervento sopra descritto, fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione, contenuta, nella fattispecie, nel provvedimento n. 2/10713 del 26/07/2012;

dato che, con nota Prot. n. 34086/DB0820 del 18/10/12 i competenti uffici regionali procedevano a richiedere all'ATC di Novara un'integrazione istruttoria con riferimento alla localizzazione degli immobili oggetto dell'intervento manutentivo;

preso atto che con nota Prot. n. 17407 del 30/10/2012 l'Atc di Novara ha trasmesso alla Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Settore Disciplina e vigilanza in materia di Edilizia sociale, un elenco con la distinta degli alloggi oggetto di intervento, dal quale emerge che i Comuni ove sono ubicati gli alloggi sono: Cameri, Novara, Galliate, Oleggio, Domodossola, Omegna e Villadossola;

rilevato che, come risulta dalla dettagliata descrizione dei lavori contenuta nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC sopra citata, si tratta di svariate tipologie di lavori da eseguire su diversi alloggi di proprietà ATC, tra cui adeguamento impianti termici, adeguamento centrali termiche, adeguamento impianti ascensore, sostituzione serramenti con altri di tipo rispondente alla normativa vigente in ambito di risparmio energetico, adeguamento dei bagni ai portatori di handicap, rifacimento impianti sanitari, sostituzione pavimenti e rivestimenti, rifacimento di intonaci di facciate;

posto che, con nota Prot. n. 38927/DB0803 del 30/11/2012 il competente Settore regionale ha dichiarato la documentazione prodotta dall'ente in ordine all'intervento in questione coerente con quanto previsto dal vigente regolamento per gli interventi di e.r.p.s, richiamando alla stessa Agenzia l'art. 2 del vigente Regolamento di e.r.p.s. inerente le responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante;

posto che il medesimo Settore, su richiesta effettuata in data 12/12/2012 dal Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale, aveva provveduto a comunicare in data 17/12/2012 il numero di P.I. attribuibile allo stesso (P.I. n. 9255);

dal momento che la documentazione trasmessa dall'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, in relazione all'intervento sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola con la nota Prot. n. 15556/2012 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

considerato che la competente Commissione Tecnico-consultiva istituita presso l'ATC ha espresso, in data 26/07/2012, parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e del QTE 1 di progetto inerente l'intervento di manutenzione straordinaria per l'importo di euro 2.310.000,00;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine ai primi indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della C.T.C. espresso in data 26/07/2012 (n. 228).

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, richiamando l'art. 2 del vigente Regolamento per gli interventi di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata inerente le responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante, all'utilizzo diretto dell'importo di euro 2.310.000,00 a valere sulle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per un intervento di manutenzione straordinaria da realizzarsi sugli alloggi di proprietà ATC di cui all'elenco trasmesso con nota Prot. n. 17407/2012, siti nei Comuni di: Novara, Cameri, Galliate, Oleggio, Domodossola, Omegna e Villadossola (P.I. 9255).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)